

18 settembre 2023

Cooperazione giudiziaria penale (EUROJUST)

A.G. 77







SERVIZIO STUDI

Ufficio ricerche su questioni istituzionali, giustizia e cultura TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it - <u>@SR_Studi</u> Dossier n. 145



SERVIZIO STUDI
Dipartimento Giustizia
Tel. 066760-9148 <u>st_giustizia@camera.it</u> - <u>J@CD_giustizia</u>
Atti del Governo n. 77

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

gi0030

INDICE

•	Premessa	3
	Il Regolamento (UE) 2018/1727	
•	La norma di delega	8
•	Lo schema di decreto	10

Premessa

Lo schema di decreto legislativo in esame è adottato in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 della <u>legge n. 127 del 2022</u> (legge di delegazione europea 2021, *v. infra*), per l'adeguamento della normativa interna alle disposizioni del <u>Regolamento (UE) 2018/1727</u> che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (nuovo Eurojust). Lo Schema si compone di 15 articoli e di un allegato. Su di esso le Commissioni parlamentari competenti sono chiamate ad esprimere parere <u>entro il 18 ottobre 2023</u>.

Lo schema di decreto, a seguito dell'adozione del citato regolamento (UE) 2018/1727, adegua la disciplina interna, apportando le opportune modifiche alle norme processuali e ordinamentali. Inoltre, abroga la <u>legge</u> n. 41 del 2005, con cui era stata attuazione alla <u>decisione 2002/87/GAI</u> del 28 febbraio 2005.

A tal fine lo schema di decreto, fra le altre:

- definisce le procedure di nomina, di rinnovo e di riassegnazione del membro nazionale presso l'Eurojust, nonché dell'aggiunto e dell'assistente e ne definisce i relativi trattamenti economici;
- disciplina i **poteri** del membro nazionale;
- dispone in merito alle richieste e agli **scambi di informazioni** tra Eurojust e le autorità nazionali;
- stabilisce che debbano essere designati corrispondenti nazionali di Eurojust presso una pluralità di uffici giudiziari, nonché presso la direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria del Ministero della giustizia e istituisce un sistema di coordinamento tra tutti i corrispondenti nazionali;
- abroga la legge n. 41 del 2005.

Il Regolamento (UE) 2018/1727

Il <u>Regolamento (UE) 2018/1727</u> del 14 novembre 2018 - che sostituisce e abroga la decisione <u>2002/187/GAI</u> - riforma **Eurojust** (ora Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale), con rifermento, tra l'altro, alle competenze, alle funzioni, alla struttura, nonché allo *status* e ai poteri dei membri nazionali.

Sono disciplinati, inoltre, gli aspetti operativi, il trattamento dei dati personali e i rapporti con gli altri organismi, tra cui, in particolare, la **Procura europea (EPPO)**.

Il regolamento, previsto dall'articolo 85 TFUE, è entrato in vigore l'11 dicembre 2018 ed è applicabile dal **12 dicembre 2019**.

Preliminarmente, si ricorda che Eurojust è stata istituita con la citata decisione del Consiglio 2002/187/GAI del 28 febbraio 2002, quale **organismo sovranazionale** dotato di personalità giuridica e finanziato dal bilancio dell'Unione.

Alla decisione del 2002 l'Italia ha dato attuazione con la citata legge 14 marzo 2005, n. 41.

In sintesi, lo scopo dell'Agenzia è quello di rafforzare il coordinamento e la collaborazione giudiziaria tra le amministrazioni nazionali nelle attività di contrasto del terrorismo e delle forme gravi di criminalità organizzata che interessano più di un paese dell'UE. Il sostegno dell'Agenzia si realizza, tra l'altro:

- coordinando le indagini e i procedimenti giudiziari che interessano almeno due Paesi;
- contribuendo a risolvere **conflitti di giurisdizione**;
- agevolando la definizione e attuazione di strumenti giuridici dell'UE, come il **mandato d'arresto europeo** o i provvedimenti di **confisca** e **congelamento**

Le funzioni e i compiti originari dell'organismo sono stati rafforzati dalla decisione 2009/426/GAI del 16 dicembre 2008, cui peraltro in ambito nazionale non è stata data attuazione attraverso l'adozione dei necessari provvedimenti normativi di adattamento. In particolare, con la nuova decisione si registrava: l'attribuzione ai membri nazionali di più incisivi poteri di intervento nei casi urgenti; il riconoscimento di un più intenso obbligo di riscontro, da parte delle autorità nazionali, alle richieste e ai pareri formulati dall'Eurojust; un potenziamento dei poteri del collegio nei casi di contrasto tra membri nazionali; l'istituzione di un sistema di

coordinamento permanente per ricevere e trattare le richieste urgenti di cooperazione.

Il capo I (artt. 1-5) del Regolamento definisce l'istituzione, gli obiettivi ed i compiti dell'agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale. In particolare l'art. 2 ribadisce che Eurojust sostiene e potenzia il coordinamento e la cooperazione tra le autorità nazionali responsabili delle indagini e dell'azione penale contro le forme gravi di criminalità di competenza di Eurojust, qualora tali forme di criminalità interessino due o più Stati membri o richiedano un'azione penale su basi comuni, sulla scorta delle operazioni effettuate e delle informazioni fornite dalle autorità degli Stati membri, da Europol, da EPPO e dall'OLAF. Il paragrafo 2 stabilisce che «nello svolgimento dei propri compiti Eurojust: a) tiene conto di qualsiasi richiesta formulata dall'autorità competente di uno Stato membro e di qualsiasi informazione fornita da autorità, istituzioni, organi e organismi dell'Unione competenti in virtù di disposizioni adottate nell'ambito dei trattati o di ogni informazione raccolta da Eurojust; b) agevola l'esecuzione delle richieste e decisioni di cooperazione giudiziaria, anche con riferimento a richieste e decisioni basate sugli strumenti che danno effetto il principio del riconoscimento reciproco»; il paragrafo 3 annovera tra le situazioni attributive di competenza, accanto alla richiesta delle autorità competenti degli Stati membri, l'iniziativa ufficiosa della stessa Agenzia

La competenza materiale, le sue funzioni operative ed i modi di esercitarle sono specificate, rispettivamente, dagli artt. 3-5 del Regolamento.

L'art. 3 ridefinisce le competenze di Eurojust alla luce dell'istituzione della procura europea, **Eppo**. Eurojust interverrà per le forme gravi di criminalità organizzata con riferimento ai reati elencati nell'allegato I, oltreché ai reati connessi a questi ai sensi del comma 4.

Nei casi che rientrano nella competenza di Eppo, invece, Eurojust eserciterà la propria azione solo nei casi in cui sono coinvolti Stati membri che non partecipano alla cooperazione rafforzata sull'istituzione di Eppo. Altresì Eurojust eserciterà le sue competenze per quei reati che ledono interessi finanziari dell'Ue qualora siano coinvolti Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata per l'istituzione di Eppo ma per i quali Eppo non è competente ovvero decide di non esercitare la sua competenza.

L'art. 4 del regolamento elenca le funzioni operative di Eurojust:

• informare le autorità competenti degli Stati membri in ordine alle indagini e azioni penali di cui ha conoscenza che abbiano un'incidenza su scala dell'Unione, o che possano riguardare Stati membri diversi da quelli direttamente interessati;

- assistere le autorità competenti degli Stati membri per assicurare un coordinamento ottimale delle indagini e delle azioni penali;
- prestare assistenza per migliorare la cooperazione fra le autorità competenti degli Stati membri, segnatamente in base alle analisi svolte da Europol;
- collaborare e consultarsi con la rete giudiziaria europea in materia penale, anche utilizzando e contribuendo ad arricchire la base di dati documentali della rete giudiziaria europea;
- cooperare strettamente con Eppo sulle materie di sua competenza;
- prestare sostegno operativo, tecnico e finanziario alle operazioni e indagini transfrontaliere degli Stati membri, anche delle squadre investigative comuni;
- sostenere i centri di competenze specializzate dell'Unione sviluppati da Europol e da altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione e, ove opportuno, parteciparvi;
- collaborare con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, nonché con le reti istituite nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia disciplinato dal titolo V del T.F.Ue;
- sostenere le azioni degli Stati membri volte a lottare contro le forme gravi di criminalità di cui all'allegato 1.

Il Capo II (artt. 6-18) regolamenta struttura ed organizzazione, delimitando, dopo aver definito lo status dei membri nazionali (art.7), le loro prerogative, che individua specificamente nell'art. 8. Gli Stati membri possono attribuire loro ulteriori poteri in conformità con il diritto nazionale, dopo averne preventivamente informato la Commissione e il collegio. Ai fini della funzione di assistenza all'autorità giudiziaria nazionale in rapporto alle esigenze dell'investigazione, il componente può avere accesso alle informazioni contenute nel casellario giudiziario; nei registri delle persone arrestate; in quelli relativi alle indagini e della DNA, e negli «altri registri di autorità pubbliche del proprio Stato membro contenenti informazioni necessarie all'assolvimento dei propri compiti» (art.9)

Le Sezioni III, IV e V del Capo II concernono il nuovo profilo strutturale, distinguendo il Collegio (artt. 10-15 Reg.), il Comitato esecutivo (art. 16 Reg.), il Direttore amministrativo (art. 17-18 Reg.).

Il **Capo III** (artt. 19-25) esamina agli aspetti operativi interni, mantenendo i meccanismi esistenti finalizzati a garantirne l'efficacia operativa, fra cui il coordinamento permanente (art. 19 Reg.), il sistema di coordinamento nazionale (art. 20) e lo scambio di informazioni con gli Stati membri e tra membri nazionali (art. 21 Reg.). Al trattamento delle informazioni ed alla protezione dei dati personali provvede il **Capo IV** (artt. 26-46); mentre alle relazioni con i *partner* è dedicato il Capo V (artt. 47-64), che evidenzia «l'importanza della cooperazione tra Eurojust e le altre istituzioni, organi e agenzie europee nella lotta contro la criminalità

transnazionale». I successivi Capi VI (artt. 60-64 Reg.) e VII (artt. 65-66 Reg.) contengono le disposizioni finanziarie e quelle relative al personale dell'unità; mentre il capo VIII (artt. 67-69 Reg.) prevede il potere del Parlamento europeo, del Consiglio e dei Parlamenti nazionali di formulare osservazioni e conclusioni sulla relazione annuale che l'organismo trasmette loro annualmente, insieme ai risultati di studi e progetti strategici elaborati o commissionati da Eurojust.

• La Procura europea (EPPO)

Come visto il citato regolamento (art. 3) disciplina, in particolare, i rapporti di *Eurojust* con EPPO.

Si ricorda che l'**Ufficio del Procuratore europeo** («EPPO») è stato istituito dal Regolamento UE/1939/2017, entrato in vigore il **20 novembre 2017**. L'Italia ha proceduto all'adeguamento della normativa nazionale al **Regolamento UE/1939/2017**, sull'istituzione della **Procura europea** «**EPPO**» con il **decreto legislativo n. 9 del 2021**. L'EPPO è diventata operativa il **1**° **giugno 2021**.

L'EPPO ha sede in Lussemburgo ed è competente ad indagare ed a perseguire dinanzi alle ordinarie giurisdizioni nazionali degli Stati partecipanti, e secondo le rispettive regole processuali, i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, come definiti dalla direttiva UE 2017/1971 (cd. Direttiva PIF), i reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e i reati indissolubilmente connessi ad una delle fattispecie prima menzionate.

La Procura europea è organizzata a livello centrale e a livello decentrato. Il livello centrale è composto dal Procuratore Capo europeo (PCE), dal Collegio, dalle Camere permanenti, dai Procuratori europei (PE) e dal direttore amministrativo. Il livello decentrato è, invece, composto dai Procuratori europei delegati (PED) aventi sede negli Stati membri.

Quanto alla **competenza**, l'EPPO è l'organo addetto a condurre indagini, esercitare l'azione penale e partecipare ai processi relativi ai reati di cui alla direttiva del Consiglio n. 1371/2017 (art. 22); il regolamento definisce dunque la competenza materiale dell'EPPO mediante rinvio alla c.d. **direttiva PIF**, entrata in vigore nell'ottobre 2017, finalizzata all'armonizzazione del diritto penale sostanziale per favorire la **tutela degli interessi finanziari dell'Unione attraverso il diritto penale.**

Sotto il **profilo procedurale**, le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione e le autorità degli Stati membri competenti devono comunicare all'EPPO senza ritardo i fatti di cui vengano a conoscenza suscettibili di ledere il bilancio dell'Unione.

L'azione dell'EPPO si ferma alla **chiusura dell'indagine**. Tutta la fase del processo è, infatti, di competenza nazionale e, come tale, regolata dal diritto interno di ogni Stato aderente.

La norma di delega

Lo schema in esame, come ricordato, è stato predisposto in esecuzione della delega contenuta all'art. 11 della <u>legge n. 127 del 2022</u>, **legge di delegazione europea 2021** (al cui *dossier* si rinvia).

Il **comma 1** delega il Governo ad adottare – **entro 12 mesi** dall'entrata in vigore della legge (e cioè entro il **10 settembre 2023**) – uno o più decreti legislativi, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del **regolamento (UE) 2018/1727**, attenendosi ai principi e criteri direttivi specificati al **comma 2.**

In particolare il Governo dovrà:

- definire le procedure di nomina, la posizione giuridica ed economica (fatto salvo il limite retributivo del personale pubblico) del membro nazionale di Eurojust, nonché dell'aggiunto e dell'assistente, in coerenza con le disposizioni relative ad incarichi internazionali o sovranazionali analoghi (lettera a);
- individuare il luogo ordinario di lavoro dell'aggiunto e dell'assistente presso la sede di *Eurojust (lettera b)*;
- prevedere i presupposti in presenza dei quali il membro nazionale possa essere assistito da **aggiunti o assistenti ulteriori** (rispetto alla previsione di un assistente e un aggiunto) nel limite massimo di 3 unità, tra le quali, in ogni caso, non può essere nominato più di un aggiunto (*lettera c*);
- armonizzare la normativa interna per consentire l'effettivo esercizio dei **poteri dei membri nazionali** di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 3, 4 e 5 del regolamento (*lettera d*);
- regolamentare le procedure per consentire al **membro nazionale** di **accedere alle informazioni** contenute nei registri nazionali di cui all'articolo 9 del regolamento (*lettera e*);
- disciplinare i criteri di nomina dei corrispondenti nazionali di cui all'articolo 20 del regolamento, nonché, quando sono individuati più corrispondenti, i criteri di individuazione del responsabile, e disciplinare le modalità per rendere efficace il sistema di coordinamento nazionale (lettera f);

Infine il Governo, al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento, è delegato a modificare le disposizioni processuali e ordinamentali e a coordinare le norme interne vigenti con quanto in esso previsto, prevedendo anche l'abrogazione della legge 14 marzo 2005 n. 41 e

delle disposizioni incompatibili con quelle contenute nel regolamento (lettera g).

Il **comma 3** reca la copertura degli oneri finanziari dell'articolo in esame, autorizzando la spesa di 273.862 euro a decorrere dall'anno 2021.

La norma di delega prevede inoltre che gli schemi di decreto legislativo siano sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che hanno a disposizione **40 giorni** dalla trasmissione dell'atto per esprimersi. Pertanto, come già ricordato, le Commissioni parlamentari competenti sono chiamate ad esprimersi **entro il 18 ottobre 2023.**

Si ricorda che, secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 3, della legge n. 234 del 2012, qualora, come nel caso in esame, il termine fissato per l'espressione del parere parlamentare scada nei **trenta giorni** che precedono il termine per l'esercizio della delega o successivamente, il termine per la delega è prorogato di **tre mesi** (e dunque **la delega dovrà essere esercitata entro il 10 dicembre 2023**). Si intende in tal modo permettere al Governo di usufruire in ogni caso di un adeguato periodo di tempo per l'eventuale recepimento, nei decreti legislativi, delle indicazioni emerse in sede parlamentare.

Lo schema di decreto

L'articolo 1 definisce l'oggetto del decreto legislativo, individuato nelle norme necessarie ad adattare l'ordinamento giuridico nazionale al Regolamento (UE) 2018/1727 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust).

Per le competenze e la composizione di Eurojust si rinvia al <u>dossier di documentazione</u> predisposto in occasione della Seconda Riunione interparlamentare per la valutazione dell'attività di Eurojust promossa dalla Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo (LIBE) del 1° febbraio 2022.

L'articolo 2 prevede che la struttura operativa italiana presso l'Eurojust sia composta:

- dal membro nazionale distaccato presso l'Eurojust, dall'aggiunto del membro nazionale e dall'assistente del membro nazionale (comma 1);
- dall'aggiunto e dagli assistenti nominati ai sensi dell'art. 7 (**comma 2**), sui quali *v. infra*.

Il **comma 3** precisa che il luogo di lavoro dei componenti della struttura operativa è la sede di Eurojust.

Come ricordato già in precedenza, ai sensi del citato Regolamento, Eurojust è un organismo dotato di personalità giuridica (art. 1) con **sede all'Aja** (art. 79). La struttura di Eurojust comprende:

- i membri nazionali (artt. 7 ss), distaccati da ciascuno Stato membroad eccezione della Danimarca, che in virtù del protocollo n. 22 non è
 vincolata dal Regolamento in conformità al proprio ordinamento giuridico. I
 membri nazionali sono scelti fra magistrati del pubblico ministero, giudici o
 rappresentanti dell'autorità giudiziaria con prerogative equivalenti a quelle di
 un pubblico ministero o giudice a norma del diritto nazionale. I membri
 nazionali possono essere assistiti da almeno un aggiunto e un assistente. Il
 mandato dei membri nazionali (e dei loro aggiunti) è di cinque anni ed è
 rinnovabile una volta. Gli Stati membri conferiscono loro almeno i poteri
 previsti dal Regolamento affinché possano svolgere i loro compiti;
- ➤ il **collegio** (artt. 10 ss.), composto da tutti i membri nazionali (nonché da un rappresentante della Commissione europea, solo quando il collegio esercita le funzioni di gestione e non funzioni operative), che elegge fra i membri nazionali il **presidente** e **due vicepresidente** di Eurojust;
- ➤ il **comitato esecutivo** (artt. 16), che è responsabile dell'adozione di decisioni amministrative volte ad assicurare il funzionamento di Eurojust, composto dal presidente e dai vicepresidenti, da un rappresentante della

Commissione e da due membri del collegio designati secondo un sistema di rotazione biennale;

il direttore amministrativo (artt. 17 ss.), nominato dal collegio.

L'articolo 3 disciplina la **nomina del membro nazionale e dell'aggiunto**, in attuazione del criterio di delega di cui alla *lettera a)* dell'articolo 11, della citata legge n. 127 del 2022 (legge di delegazione europea 2021).

In particolare, essi sono **nominati dal Consiglio superiore della magistratura** (CSM) fra magistrati con **almeno venti anni di anzianità** di servizio, anche se collocati fuori ruolo o in aspettativa (**commi 1 e 2**).

Il **comma 3** prevede che **non si applichi** il termine previsto dall'art. 194 dell'ordinamento giudiziario (R.D. 12/1941).

L'art. 194 dell'ordinamento giudiziario prevede che il magistrato destinato a una sede non possa essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni, ad esclusione di quelle di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione, **prima di quattro anni** dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia.

Secondo quanto affermato nella relazione illustrativa, la finalità di tale deroga sarebbe quella di allargare la platea di soggetti aspiranti a tale incarico, finalità coerente con "l'esigenza di assicurare che la selezione garantisca il più elevato grado dei peculiari requisiti di qualificazione e di esperienza professionale richiesti dalla nomina".

Il **comma 4** prevede i **criteri di valutazione** cui il CSM deve attenersi ai fini della nomina: in via prioritaria, è valutata l'esperienza del candidato nei procedimenti aventi ad oggetto le forme gravi di criminalità di competenza di Eurojust, nonché in materia di cooperazione giudiziaria penale internazionale. Inoltre, sono valutate le competenze linguistiche e la conoscenza del quadro normativo ed istituzionale europea e di diritto penale e processuale comparato degli altri Stati membri dell'Unione.

Il procedimento è regolato dai commi da 5 a 7.

Il **CSM** trasmette le dichiarazioni di disponibilità dei candidati e la relativa documentazione al Ministro della giustizia ed entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle predette dichiarazioni trasmette al Ministro una proposta motivata di nomina, sulla quale il **Ministro** può **formulare osservazioni o valutazioni comparative** nei trenta giorni successivi. Quindi, nei trenta giorni successivi alla ricezione delle **osservazioni o delle valutazioni comparative** del Ministro o alla scadenza del termine per la loro formulazione, **il CSM procede alla nomina** con delibera motivata, con la quale, ove necessario, sono conferite al nominato le funzioni requirenti e ne è disposto il ricollocamento in ruolo.

Il Ministro della giustizia comunica la nomina al collegio dell'Eurojust e alla Commissione europea (**comma 8**).

Si ricorda che ai sensi dell'art. 2 della 1. n. 41 del 2005, attuativa della decisione 2002/187/GAI del 28 febbraio 2002, era il Ministro della giustizia, con proprio decreto, a nominare il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust, scegliendolo tra una rosa di candidati predisposta dal CSM.

Inoltre, sempre nell'impianto della legge del 2005, il Ministro della giustizia poteva esercitare «per il tramite del Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia», il potere di direttiva nei confronti del membro nazionale presso l'Eurojust. Potere che parimenti non è previsto nella nuova disciplina recata schema di decreto in esame.

Si rammenta, a tal proposito, che il Regolamento (UE) 2018/1727 prevede che "i membri nazionali e gli aggiunti devono avere lo *status* di magistrato del pubblico ministero, giudice o rappresentante dell'autorità giudiziaria con prerogative equivalenti a quelle di un pubblico ministero o giudice a norma del diritto nazionale" (art. 7, par. 4).

Secondo quanto affermato dalla <u>risoluzione del CSM del 18 novembre 2020</u>, richiamata anche dalla relazione illustrativa, tale disposizione sarebbe indicativa della volontà del legislatore sovranazionale di *«prevedere che il membro nazionale sia a tutti gli effetti un magistrato che conserva il suo status di autorità giudiziaria nazionale e che, al pari del magistrato membro del collegio di EPPO e dei procuratori europei delegati di detta struttura, esercita le sue funzioni nell'ordinamento nazionale e nello spazio giudiziario europeo».*

Pertanto, come affermato dalla medesima relazione illustrativa, l'aspetto più innovativo dello schema in esame riguarderebbe proprio in fatto che "l'incarico di membro nazionale presso l'Eurojust, così come quello di aggiunto o di assistente del membro nazionale, sia ora ricoperto da **magistrati** *in ruolo* e che, pertanto, alla relativa nomina non possa più provvedere il Ministro della giustizia, dovendo la stessa essere affidata al CSM".

L'articolo 4 disciplina il trattamento economico del membro nazionale e dell'aggiunto, stabilendo che i magistrati chiamati a tali incarichi mantengano il trattamento economico complessivo e che sia altresì loro corrisposto – nel rispetto dei massimali retributivi previsti dall'art. 13 del DL 66/2014 – il trattamento economico previsto per il personale dell'Amministrazione degli Affari esteri in servizio all'estero (di cui al DPR 18/1967, Parte terza) nella misura spettante, nello specifico, per il posto di primo consigliere presso l'Ambasciata d'Italia all'Aja, dove ha sede Eurojust.

La lettera *a)* dell'art. 11 della legge di delegazione prevede che nell'attuare la delega il governo dovrà, in particolare, definire la posizione economica (fatto salvo il limite retributivo del personale pubblico) del membro nazionale di

Eurojust, nonché dell'aggiunto e dell'assistente, in coerenza con le disposizioni relative ad **incarichi internazionali o sovranazionali analoghi.**

L'articolo 5 riguarda il rinnovo e la cessazione dell'incarico e il tramutamento di sede del membro nazionale e dell'aggiunto.

In particolare, l'incarico può essere rinnovato dal CSM, sentito il Ministro della giustizia, su richiesta dell'interessato formulata almeno **sei mesi** prima della scadenza (**comma 1**).

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 7, par. 5, del Regolamento, il mandato dei membri nazionali e degli aggiunti è di **cinque anni** ed è rinnovabile una volta.

Il **comma 2** disciplina la **riassegnazione** del magistrato alla scadenza dell'incarico, stabilendo che il medesimo sia riassegnato alla sede di provenienza, se vacante, senza che ciò comporti il conferimento di funzioni direttive o semidirettive, ove precedentemente svolte. Qualora la sede di provenienza non sia vacante, la riassegnazione avviene mediante tramutamento per "**concorso virtuale**".

Il tramutamento di sede per concorso virtuale è previsto, ai sensi dell'art. 50 del <u>D. Lgs. 160/2006</u>, per il ricollocamento in ruolo dei magistrati, nonché nel caso di gravi e comprovate ragioni di salute o di sicurezza.

Secondo quanto precisato nella <u>circolare del CSM 13778 del 24 luglio 2018</u> (art. 100) il concorso virtuale consiste nel simulare la partecipazione dell'interessato all'ultimo concorso reale svoltosi per il posto richiesto, attribuendo al richiedente il punteggio maturato fino alla data della richiesta e assegnandogli il posto laddove con tale punteggio l'interessato sarebbe risultato vincitore.

Il **comma 3** rinvia, salvo che sia diversamente disposto, alle norme vigenti sul tramutamento di sede e di funzioni.

L'articolo 6 disciplina la nomina dell'assistente del membro nazionale e dell'aggiunto.

In particolare, esso è nominato dal **CSM** fra **magistrati con almeno dodici anni di anzianità di servizio**, anche se collocati fuori ruolo o in aspettativa (**commi 1 e 2**).

Rispetto a quanto previsto dall'art. 3 della citata <u>l. n. 41 del 2005</u>, nello schema di decreto non è più prevista la possibilità di nominare come assistente del membro nazionale un dirigente dell'amministrazione della giustizia, eventualità che comunque, secondo quanto affermato nella relazione illustrativa, sino ad oggi non si mai verificata.

Il **comma 3** rinvia ai commi da 3 a 8 dell'articolo 3 per quanto riguarda il divieto di trasferimento prima di quattro anni, i criteri di valutazione e il procedimento di nomina (*vedi supra*).

Il **comma 4** disciplina il **trattamento economico dell'assistente del membro nazionale**, stabilendo che i magistrati chiamati a tali incarichi mantengano il trattamento economico complessivo e che sia altresì loro corrisposto – nel rispetto dei massimali retributivi previsti dall'art. 13 del DL 66/2014 – il trattamento economico previsto per il personale dell'Amministrazione degli Affari esteri in servizio all'estero (di cui al DPR 18/1967, Parte terza) nella misura spettante per il posto di **primo segretario** presso l'Ambasciata d'Italia all'Aja.

Il **comma 5** prevede che la durata dell'incarico sia pari a quella prevista dal Regolamento per il membro nazionale (e cioè di 5 anni) e rinvia all'articolo 5.

L'articolo 7 prevede la nomina di un ulteriore membro aggiunto e di ulteriori assistenti, in ogni caso in numero complessivamente non superiore a tre unità, qualora lo richiedano particolari esigenze di specializzazioni o circostanze oggettive tali da ostacolare in modo non occasionale il corretto e tempestivo adempimento dei compiti e l'esercizio dei poteri del membro nazionale.

La previsione attua il criterio di delega di cui alla lettera c), che richiedeva di «prevedere i presupposti in presenza dei quali il membro nazionale può essere assistito da aggiunti o assistenti ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1727». Si ricorda che ai sensi dell'art. 7 del Regolamento ciascuno Stato membro deve designare, oltre al membro nazionale, un aggiunto e un assistente, e può designare ulteriori aggiunti e assistenti.

L'articolo 8 dispone la sostituzione della tabella B recante il ruolo organico della magistratura annessa alla <u>legge n. 71/1991</u>, al fine di tenere conto dei magistrati distaccati presso Eurojust, che viene pertanto allegata allo schema di decreto.

Come specificato nella relazione illustrativa, i magistrati incaricati delle funzioni di membro nazionale, aggiunto e assistente presso l'Eurojust vengono quindi ora inseriti alla **lettera L**), con incremento di complessive **6 unità** (di cui 3 "ordinarie" e 3, eventuali ed "aggiuntive" *ex* articolo 7). Viene corrispondentemente ridotto il numero dei magistrati «*destinati a funzioni non giudiziarie*» (e, cioè, fuori ruolo), indicati alla **lettera M**) della tabella.

L'articolo 9 disciplina i **poteri del membro nazionale**, dando attuazione al criterio di delega contenuta nell'art. 11, comma 2, lettera *d*), della citata legge n. 127 del 2022, che richiedeva di «armonizzare il diritto nazionale per consentire l'effettivo esercizio dei poteri di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 3, 4 e 5, del regolamento (UE) 2018/1727».

In particolare, i **commi da 1 a 3** definiscono i poteri del membro nazionale negli stessi termini previsti dall'art. 8, par. 1, 3 e 4, del Regolamento. Di fatto, come rimarcato dalla relazione illustrativa, il legislatore nazionale non si è avvalso della facoltà, riconosciuta dall'art. 8, par. 2, di attribuire al membro nazionale poteri ulteriori rispetto a quelli previsti dal regolamento.

Nel dettaglio, il membro nazionale (**comma 1**) ha il **potere di**:

- o agevolare o altrimenti sostenere l'emissione o l'esecuzione delle richieste di **assistenza giudiziaria o riconoscimento** reciproco;
- o contattare direttamente e **scambiare informazioni con le autorità nazionali competenti** o con qualsiasi altro organo, ufficio o agenzia competente dell'Unione europea, inclusa la Procura europea;
- o contattare direttamente e scambiare informazioni con le autorità internazionali competenti, in conformità degli impegni internazionali dello Stato;
- o partecipare alle **squadre investigative comuni**, anche alla loro costituzione.

Inoltre (comma 2), il membro nazionale, di concerto con l'autorità nazionale competente, ha facoltà di:

- emettere o eseguire ogni **richiesta di assistenza giudiziaria reciproca** o di riconoscimento reciproco;
- disporre, chiedere o eseguire **misure investigative** a norma della direttiva 2014/41/UE, relativa all'ordine europeo di indagine penale¹.

Qualora non sia possibile individuare o contattare tempestivamente l'autorità nazionale competente e vi sia urgenza, il membro nazionale può adottare le suddette misure, informandone al più presto l'autorità competente (**comma 3**).

Il **comma 4** prevede che il membro nazionale eserciti i predetti poteri nei limiti e alle condizioni in cui essi possono essere esercitati dal **pubblico ministero** e che sulle richieste del membro nazionale il giudice provveda

La direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio è stata attuata attraverso il decreto legislativo 21 giugno 2017, n. 108. L'art. 1 del citato decreto definisce l'**ordine europeo di indagine penale** come provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria o

dall'autorità amministrativa e convalidato dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro dell'Unione europea, per compiere atti di indagine o di assunzione probatoria che hanno ad oggetto persone o cose che si trovano nel territorio dello Stato o di un altro Stato membro dell'Unione ovvero per acquisire informazioni o prove che sono già disponibili.

senza ritardo e comunque entro quindici giorni, salvo un diverso termine previsto dalla legge.

Si ricorda che il par. 5 dell'art. 8 del regolamento prevede che il membro nazionale possa presentare una proposta all'autorità competente nazionale sull'attuazione delle misure relative ai paragrafi 3 e 4 se, in relazione alle stesse, l'esercizio dei poteri da parte del membro nazionale confligge con le norme costituzionali di uno Stato membro, oppure con gli aspetti fondamentali del sistema giudiziario penale di uno Stato membro (la suddivisione dei poteri tra polizia, magistrati del pubblico ministero e giudici; la divisione funzionale dei compiti tra procure; la struttura federale dello Stato membro interessato).

La relazione illustrativa specifica che le previsioni di cui al comma 4 coerenti con la già segnalata attribuzione al membro nazionale delle funzioni requirenti, si raccordano all'esigenza – fatta espressamente salva dall'articolo 7, par. 5, del regolamento – di salvaguardare le norme costituzionali degli Stati membri e «gli aspetti fondamentali del sistema giudiziario [...] riguardanti [...] la suddivisione dei poteri tra [...] magistrati del pubblico ministero e giudici».

Infine, ai sensi del **comma 5**, il membro nazionale ha il compito di provvedere alle **comunicazioni** necessarie ad assicurare l'esercizio delle funzioni del **Procuratore nazionale antimafia** e antiterrorismo (*ex* art. 371-*bis* c.p.p.) e dei **procuratori della Repubblica** (*ex* art. 118-*bis* disp. att. c.p.p.), ai fini del **coordinamento delle indagini**, anche in relazione alle richieste e agli scambi di informazioni previsti dal successivo articolo 10.

L'articolo 10 dispone in merito alle richieste e agli scambi di informazioni con le autorità nazionali, attuando il criterio di delega di cui all'art. 11, comma 2, lettera *e*), della legge n. 127 del 2022, che impone di «regolamentare le procedure per consentire al membro nazionale di accedere alle informazioni contenute nei registri nazionali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2018/1727».

Si ricorda che l'articolo 21 del regolamento stabilisce le norme fondamentali che regolano gli scambi di informazioni con gli Stati membri e tra membri nazionali, prescrivendo che le autorità nazionali competenti sono tenute a condividere con Eurojust tutte le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti, ad eccezione dei casi in cui tali informazioni recherebbero pregiudizio agli interessi nazionali o metterebbero a repentaglio l'incolumità delle persone.

Lo scambio di informazioni tra membri nazionali o con le autorità nazionali competenti non necessita di autorizzazione preliminare.

Sono inoltre previsti **più stringenti obblighi di informazione** per le autorità nazionali nei confronti dei rispettivi membri nazionali qualora il caso interessi almeno tre Stati membri e siano state trasmesse richieste o decisioni di

LO SCHEMA DI DECRETO

cooperazione giudiziaria ad almeno due Stati membri, in presenza di almeno una delle seguenti circostanze:

- si tratti di **reati gravi**, puniti con una pena o una misura di sicurezza detentiva della durata massima di almeno cinque o sei anni, e ricompresi in uno specifico elenco (tratta di esseri umani; abuso o sfruttamento sessuale, compresi pornografia minorile e adescamento di minori per scopi sessuali; traffico di stupefacenti; traffico illecito di armi da fuoco; corruzione; reati contro gli interessi finanziari dell'Unione; falsificazione di monete o di altri mezzi di pagamento; attività di riciclaggio; criminalità informatica);
- vi siano indicazioni concernenti il coinvolgimento di un'organizzazione criminale;
- possa avere una grave dimensione transfrontaliera o un'incidenza su ulteriori Stati membri rispetto a quelli direttamente coinvolti o sull'Unione europea.

Sono in ogni caso **fatte salve le condizioni stabilite con accordi bilaterali o multilaterali** tra Stati membri e Paesi terzi.

Fatto salvo quanto stabilito dal citato art. 21 del regolamento, il **comma** 1 dell'articolo in commento specifica che il membro nazionale di Eurojust ha diritto a **richiedere e scambiare informazioni** scritte **con l'autorità giudiziaria** competente **sui procedimenti penali** e sul contenuto di atti a essi relativi, anche derogando al segreto istruttorio di cui all'articolo 329 c.p.p.²

Ha inoltre accesso ad una serie di registri e banche dati quali, in particolare:

- il casellario giudiziale, il casellario giudiziale europeo, il casellario dei carichi pendenti, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, l'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, i servizi certificativi, le relative procedure (di cui all'art. 1 del d.P.R. n. 313 del 2002, recante testo unico in materia di casellario giudiziale), alle stesse condizioni del magistrato del pubblico ministero e mediante richiesta all'ufficio centrale del casellario giudiziale;

L'art. 329 c.p.p. (Obbligo del segreto) prevede che gli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, le richieste del p.m. di autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti del giudice che provvedono su tali richieste sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il p.m. può consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma del comma 1, il p.m., in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini, può disporre, con decreto motivato, l'obbligo del segreto per singoli atti (quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone) o il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni.

- i registri delle **notizie di reato**, gli altri registri istituiti presso gli uffici giudiziari ed ogni altro pubblico registro;
- l'anagrafe delle persone detenute;
- la banca dati nazionale del DNA e il relativo laboratorio centrale, nel rispetto delle disposizioni di cui articolo 12 della legge n. 85 del 2009³.

Può altresì richiedere all'autorità competente per la sezione nazionale di comunicare i dati inseriti nel **Sistema di informazione** *Schengen*.

Il <u>sistema d'informazione Schengen</u> (SIS) è il sistema di condivisione delle informazioni per la sicurezza e la gestione delle frontiere in Europa. Il sistema è attualmente disciplinato dal regolamento (UE) 2018/1860, dal regolamento (UE) 2018/1861 e dal regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio. Le autorità nazionali competenti, come la polizia e le guardie di frontiera, possono inserire e consultare segnalazioni su persone e oggetti in una banca dati comune. Tali persone e oggetti possono essere localizzati ovunque nell'UE e nello spazio Schengen durante i controlli di frontiera, di polizia o altri controlli legittimi.

Le richieste relative ai procedimenti penali e all'accesso alle informazioni contenute nei registri delle notizie di reato e negli altri registri istituiti presso gli uffici giudiziari, sono inviate al pubblico ministero, il quale, se non ritiene di accogliere la richiesta, la trasmette, unitamente al proprio parere, al procuratore generale presso la Corte di cassazione, che decide con decreto motivato (comma 2).

I successivi **articoli 11 e 12** attuano il criterio di delega di cui all'art. 11, comma 2, lettera *f*), che richiede di «disciplinare i criteri di nomina dei corrispondenti nazionali di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2018/1727, nonché, quando sono nominati più corrispondenti, i criteri di individuazione del responsabile, e disciplinare le modalità per rendere efficace il sistema di coordinamento nazionale».

In particolare, l'articolo 11 stabilisce che debbano essere designati corrispondenti nazionali per l'Eurojust presso i seguenti uffici:

L'art. 12 della legge n. 85/2009 dispone che il trattamento e l'accesso ai dati contenuti nella banca dati nazionale del DNA e nel laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA sono riservati al personale espressamente autorizzato, che è tenuto al segreto per gli atti, i dati e le informazioni di cui sia venuto a conoscenza a causa o nell'esercizio delle proprie funzioni. L'accesso ai dati contenuti nella banca dati nazionale del DNA è consentito alla polizia giudiziaria e all'autorità giudiziaria esclusivamente per fini di identificazione personale, nonché per le finalità di collaborazione internazionale di polizia. L'accesso ai dati contenuti nel laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA è consentito ai medesimi soggetti e per le medesime finalità, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

- procura generale presso la **Corte di cassazione**;
- **procura nazionale antimafia e antiterrorismo** (dove è previsto altresì uno specifico corrispondente in materia di terrorismo);
- procure generali presso le **corti di appello**;
- procure della Repubblica presso i tribunali dei capoluoghi di distretto;
- direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria del **Ministero della giustizia**.

La nomina spetta, rispettivamente, al procuratore generale presso la Corte di cassazione, al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, ai procuratori generali presso le corti di appello, ai procuratori della Repubblica presso i tribunali dei capoluoghi di distretto e al capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, in base ai **medesimi criteri previsti per la nomina del membro nazionale presso Eurojust** dall'articolo 3, comma 4 (v. *supra*).

L'articolo 12 istituisce il Sistema di coordinamento nazionale dell'Eurojust per l'Italia di cui fanno parte i corrispondenti nazionali, i membri nazionali e i punti di contatto di cui all'articolo 20 del regolamento, allo scopo di garantire il coordinamento delle loro attività.

Si ricorda che l'articolo 20 del regolamento fa riferimento ai punti di contatto della rete giudiziaria europea in materia penale e agli specifici punti di contatto delle reti istituite con le decisioni 2002/494/GAI (in materia di persone responsabili di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra), 2007/845/GAI (concernente la cooperazione tra gli uffici degli Stati membri per il recupero dei beni nel settore del reperimento e dell'identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi) e 2008/852/GAI (relativa a una rete di punti di contatto contro la corruzione).

In particolare, il citato articolo prevede che il sistema di coordinamento nazionale Eurojust debba assicurare il coordinamento del lavoro svolto da:

- gli altri corrispondenti nazionali di **Eurojust**;
- i corrispondenti nazionali per le questioni attinenti alla competenza di **EPPO**;
- il corrispondente nazionale di Eurojust in materia di **terrorismo**;
- il corrispondente nazionale della **rete giudiziaria europea** in materia penale e un massimo di tre altri punti di contatto della rete;
- i membri nazionali o i punti di contatto della **rete delle squadre investigative comuni** e delle reti istituite con le sopra richiamate decisioni;
- se del caso, da altre autorità giudiziarie pertinenti.

Il Sistema, del cui funzionamento è responsabile il corrispondente nazionale dell'Eurojust designato dal procuratore generale presso la Corte di cassazione, che ne convoca le riunioni con cadenza almeno annuale, opera secondo le **linee-guida** da elaborare entro **sei mesi** dall'entrata in vigore del decreto in commento ed aggiornare con cadenza almeno biennale, a cura degli stessi corrispondenti nazionali, membri nazionali e punti di contatto, sentito il membro nazionale presso l'Eurojust. I componenti del Sistema programmano altresì tutte le iniziative volte ad assicurare l'effettività e l'efficacia delle attività di coordinamento.

L'articolo 13 reca le disposizioni transitorie in ordine alla nomina dei magistrati distaccati presso Eurojust in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame, stabilendo che si applichino, a seconda dei casi, le norme dettate dall'articolo 3 per il membro nazionale e per l'aggiunto del membro nazionale e dall'articolo 6 per l'assistente del membro nazionale (v. *supra*). In particolare, per essere confermati nell'incarico da parte del CSM, previa acquisizione delle informazioni necessarie e sentito il Ministro della giustizia, i magistrati già distaccati presso l'Eurojust devono possedere i requisiti richiesti dai predetti articoli 3 e 6. La procedura di riconferma deve svolgersi entro i 30 giorni successivi all'entrata in vigore del decreto in esame.

In caso di conferma, il magistrato è ricollocato in ruolo e gli sono conferite le funzioni requirenti; di tale conferimento non si tiene conto ai fini del passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti (o viceversa) di cui all'art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 160 del 2006⁴ quando il magistrato distaccato, prima di assumere l'incarico presso Eurojust, esercitava funzioni giudicanti. Anche a seguito di conferma, resta fermo il termine di scadenza dell'incarico (che è fissato in 5 anni dall'art. 7, par. 5, del regolamento).

In caso di mancata conferma, si applicano le disposizioni sull'assegnazione della sede dettate dall'articolo 5, comma 2 (v. *supra*).

L'articolo 14 dispone l'abrogazione della <u>legge n. 41 del 2005</u>, la quale dava attuazione alla decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea, istitutiva di Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità.

all'interno di altri distretti della stessa regione, né con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello.

⁴ Ai sensi del richiamato art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 160 del 2006, il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, può essere richiesto una sola volta nell'arco dell'intera carriera e può essere disposto solo previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale e subordinatamente a un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Inoltre tale passaggio non è consentito all'interno dello stesso distretto, né

L'abrogazione costituisce diretta attuazione del criterio di delega previsto dall'art. 11, comma 2, lettera *g*), della legge n. 127 del 2022, che espressamente prevede l'abrogazione della citata legge.

Come messo in luce nella relazione illustrativa, le motivazioni alla base dell'abrogazione della legge n. 41/2005 sono da ricercare nel mutato *status* del membro nazionale di Eurojust, che, ai sensi dell'art. 7, par. 4, del regolamento, deve essere «magistrato del pubblico ministero, giudice o rappresentante dell'autorità giudiziaria con prerogative equivalenti a quelle di un pubblico ministero o giudice a norma del diritto nazionale».

Infine, l'articolo 15 reca la copertura finanziaria del decreto, con risorse derivanti in parte (euro 458.697) dall'utilizzo delle risorse già previste dalla legge 14 marzo 2005, n. 41, in parte (euro 273.862) dal finanziamento disposto dalla legge di delega (art. 11 della legge n. 127/2022) e in parte (euro 39.670) mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'art. 41-bis della legge 234/2012. È inoltre disposto che le amministrazioni interessate provvedano all'attuazione delle disposizioni di cui al decreto in commento nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.